

## CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS

Tra le svariate novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, vi è anche L'INCREMENTO DI UN PUNTO PERCENTUALE (DAL 21% AL 22%) DELL'ALiquOTA DI CONTRIBUZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS, dovuta dai lavoratori già tutelati dal punto di vista previdenziale o pensionati.

ALiquOTA GESTIONE SEPARATA INPS	
2014	Dal <b>21%</b> al <b>22%</b>
2015	Dal <b>22%</b> al <b>23,5%</b>

### Gestione separata INPS

Per l'anno 2014, dunque, l'aliquota contributiva prevista per i lavoratori già iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati sale al 22% e nell'anno 2015 salirà al 23,5%.

Invece, per quanto riguarda l'aliquota contributiva prevista per i professionisti senza cassa, resterà bloccata nell'anno 2014 alla misura del 27,72% come in vigore per l'anno 2013, senza cioè lo scatto del previsto aumento di un punto percentuale. Ma si tratta solo di un rinvio perché i previsti aumenti ricominceranno a decorrere dal 2015, peraltro con un aumento doppio (2%) nel primo anno.

### Altri 17mila esodati

Con questo ulteriore gruppo di salvaguardati, che potranno avere la pensione dal 1° gennaio 2014, il numero di "graziati dalla tagliola della riforma Fornero" sale a circa 160mila unità.

Sono lavoratori che vanno in pensione con i requisiti vigenti al 6.12.2011, cioè prima del dl n.201/2011 che contiene la riforma delle pensioni.

I nuovi beneficiari sono:

- lavoratori autorizzati alle prosecuzione volontaria prima del 4.12.2011 che possano far valere almeno un contributo volontario al 6.12.2011, anche se hanno svolto, dopo il 4.12.2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori il cui rapporto si è risolto entro il 30.06.2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo il 30.06.2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori il cui rapporto si è risolto dopo il 30.06.2012 ed entro il 31.12.2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31.12.2011 anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori il cui rapporto sia cessato per risoluzione unilaterale, tra il 1.01.2007 e il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto dipendente a tempo indeterminato;
- lavoratori collocati in mobilità ordinaria al 4.12.2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria dopo tale data, che, entro sei mesi dal termine della fruizione dell'indennizzo di mobilità perfezionino, mediante versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti al 6.12.2011. il versamento volontario potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione;
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4.12.2011, ancorché al 6.12.2011 non abbiano un contributo volontario, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa tra il 1.01.2007 e il 30.11.2013 e che alla predetta data del 30.11.2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto dipendente a tempo indeterminato.